



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive
modifiche ed integrazioni.

(In attuazione dell'art. 6, 3° comma, del Decreto 8 giugno 2001, n. 231)

Approvato in data: 28 settembre 2018

Revisione	Data	FIRMA Amministratore Unico
01	28 settembre 2018	

INDICE

DEFINIZIONI

A) STRUTTURA DI GOVERNANCE

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
2. OBIETTIVI E *MISSION* AZIENDALE
3. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE
4. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
6. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO
7. SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI

B) L'ADOZIONE DEL MODELLO

1. FINALITÀ DEL MODELLO
2. STRUTTURA DEL MODELLO
3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO
4. DESTINATARI DEL MODELLO
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

C) ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NATURA E FUNZIONI
2. COMPOSIZIONE E NOMINA
3. REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA
4. POTERI
5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. DIVIETO DI COMUNICAZIONE

APPENDICE: IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS 231/01

DEFINIZIONI.

CDA/Amministratore unico: Organo che ha il compito della gestione della società e la rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa normalmente spettante al consiglio d'amministrazione.

Certificazioni: Sistemi di qualificazione che sanciscono specifici requisiti dell'azienda e l'abilitano a settori di attività e/o a rapporti con la PA (es.SOA; EMAS)

Codice Etico: Il codice etico deontologico allegato al presente Modello approvato dalla società

Datore di lavoro delegato: Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs n.81/08

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari del Modello: Tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di attuazione.

Funzioni: Insieme delle attività poste in essere dalla Società raggruppate in base a criteri di omogeneità e rappresentate nell'organigramma.

Mansionario: Documento aziendale il cui scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta funzioni e compiti a cui le singole unità operative in cui si articola la Società, tramite il relativo personale afferente, sono preposte.

Manuale di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza: Descrive il Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza elaborato sulla base delle norme: UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007;

Modello (MOGC231): il Modello di organizzazione, gestione e controllo della società Idroambiente Srl.

Modello Privacy (GDPR): il Modello è redatto ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016

Organismo di Vigilanza: L'Organismo di controllo previsto dall' art 6 del D.lgs 231/01, dotato di professionalità, autonomia e indipendenza, che adotta un proprio Regolamento.

Reati presupposto: I reati contemplati dal D.lgs. 231/01 e dalle norme correlate.

Responsabile della Funzione: Persona cui è affidato il compito di verificare le mansioni assegnate al settore cui gli è attribuito l'incarico.

Responsabile del protocollo: Persona cui è affidata la verifica e l'aggiornamento dei principi e delle regole sancite nei singoli protocolli etici allegati al presente Modello.

Sistema disciplinare: Sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari e distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale, riconducibile allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, nonché agli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Il Modello prevede che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo a fronte di una specifica previsione della condotta censurata.

A. STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA IDROAMBIENTE S.R.L.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Denominazione: **IDROAMBIENTE S.R.L.**

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Sede legale: Viale 2° Camaggio, n. 11 cap 80055 Portici (NA)

Codice fiscale: 03837611213

Partita IVA: 03837611213

Numero REA: NA - 639713

Pec idroambiente@cgn.legalmail.it

Sito internet: www.idroambiente.org

Sede Secondaria: Contrada Selva di Sotto snc
San Salvatore Telesino (BN)

Amministratore unico: ALTIERI ANNA
Nata a Napoli il 23/01/1942
Codice fiscale LTR NNA 42°63 F839H

2. CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale dichiarato è pari a euro 10.329,14

La proprietà:

- 1) 50% DEL Capitale – ALTIERI ANNA
- 2) 50% DEL Capitale:
 - a. ALTIERI ANNA – proprietà in ragione dei 3/9
 - b. CARAMIELLO LUIGI – proprietà in ragione dei 2/9
 - c. CARAMIELLO GELSOMINA – proprietà in ragione dei 2/9
 - d. CARAMIELLO PAOLA – proprietà in ragione dei 2/9

Per tale quota è stata nominata rappresentante comune il Socio ALTIERI ANNA

La società ha partecipazioni nelle seguenti società:

ACQUEDOTTO CAMPANO SCARL

Via Monterusciello, 48

80078 Pozzuoli (NA)

C.F. e P.Iva 07913771213

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

Quota di partecipazione 25,00% del capitale sociale

IDRICA SCARL

Contrada Selva di Sotto Snc

82030 San Salvatore Telesino (BN)

C.F. e P.Iva 01608310627

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

Quota di partecipazione 25,00% del capitale sociale

BANDIERA BLU 2 SCARL

Via Salvo d'acquisto, 184

81031 Aversa (CE)

C.F. e P.Iva 04218570614

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

Quota di partecipazione 20,00% del capitale sociale

La società inoltre partecipa al consorzio stabile INFRATECH

3. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

La IDROAMBIENTE S.R.L. opera nel settore pubblico e privato e vanta una esperienza consolidata nel settore della costruzione, manutenzione, conduzione, presidio e regolazione di complessi acquedottistici e centrali di sollevamento per acque potabili, nonché installazione e manutenzione di impianti elettrici e idrosanitari. Obiettivo principale della Società è il mantenimento di elevati standard professionali in un'ottica di rispetto totale di principi aziendali orientati a "*Etica, Sicurezza-Qualità-Tutela dell'ambiente*".

L'Impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata all'Installazione. Ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

lettera A): Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, per la protezione contro le scariche atmosferiche; per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

lettera D): Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Attraverso l'adozione del Modello, la IDROAMBIENTE S.R.L. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

4. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE

a) La *Corporate Governance* di IDROAMBIENTE S.R.L. è così articolata:

- **Amministratore unico** nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, in carica fino a revoca, con poteri di gestione ordinaria e straordinaria nonché di rappresentanza di cui allo Statuto. Può nominare Direttori generali, amministrativi, tecnici, nonché procuratori per singoli affari.
- **Assemblea dei soci** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- **Collegio Sindacale**, se nominato, a cui spetta il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza della legge e dallo Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- **Sistema di Procure e Deleghe**, disciplinato dall' organo amministrativo in base a quanto previsto dallo Statuto della società.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) *le procure devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;*
- b) *le procure devono essere tempestivamente aggiornate.*

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei Reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

I ruoli e le responsabilità all'interno di IDROAMBIENTE S.R.L. sono riportati nell'**Organigramma aziendale**, aggiornato al 2018, e esplicitati nel documento riepilogativo del personale ad esso allegato

SOGGETTI APICALI ex art. 5 D.lgs 231/01:

- *Organo amministrativo*
- *Datore di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/08*
- *Dirigente come descritto dall' art. 2 lett. d) D.lgs 81/08¹*
- *Soggetti con deleghe di funzione*

SOGGETTI APICALI IDROAMBIENTE S.R.L.:

- *Amministratore unico*
- *Funzioni direttive:*
 - *acquisti*
 - *amministrazione*
 - *progettazione ricerca e sviluppo*
 - *direzione tecnica*
 - *ufficio gare e contratti*
 - *gestione rifiuti*
 - *gestione commesse edili*
 - *gestione commesse bonifiche*
 - *gestione contabilità di cantiere*
 - *responsabili di cantieri con deleghe di funzione*

Non c'è delega a datore di lavoro ex D.lgs 81/08 le cui responsabilità rimangono in capo all'Amministratore unico, salvo le deleghe di funzioni disposte per ciascun cantiere, in capo ai singoli responsabili dei cantieri designati.

b) Dimensioni

Numero dipendenti:	NUMERO DIPENDENTI 52
Volume d'affari nell'ultimo esercizio	Bilancio anno 2017: € 15.024.527
Numero categorie nell'attestato SOA e massima classifica posseduta	Categorie : 7 Classifica : VI

c) Società consortili

Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, viene abitualmente costituita una società consortile giuridicamente distinta, alla quale è affidata la realizzazione comune della commessa. Le società consortili sono invitate a dotarsi di un autonomo Modello di prevenzione reati conforme al D.lgs 231/2001 ed alle Linee Guida Ance, in quanto applicabili.

In questo caso (raggruppamento orizzontale), possono essere imputati alla responsabilità amministrativa della Società esclusivamente i reati di natura dolosa commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa da parte del personale eventualmente distaccato presso la società consortile. Il

¹¹ Persona che in ragione delle competenze professionali e per poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

personale distaccato presso le società consortili di realizzazione è comunque soggetto al completo rispetto del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati della nostra Società.

5. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

In ragione dell'articolazione delle attività e della propria complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'Organigramma della Società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è parte integrante del Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte speciale del presente Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione, e di conservazione, delle registrazioni dell'attività svolta, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne previste dai protocolli sono rivolte a garantire, nei limiti consentiti dalla dimensione della Società, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta. Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Società stabilisce limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate alle singole persone.

Il superamento di tali limiti quantitativi può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte Speciale del Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Le risorse finanziarie e le disponibilità bancarie sono attentamente controllate e le disposizioni di pagamento sono autorizzate solamente dal responsabile finanziario con eventuale firma congiunta dell'amministratore.

La movimentazione della cassa è limitata a poche operazioni per importi di modesta entità e le transazioni per contanti sono sempre vietate.

I beni aziendali sono adeguatamente assicurati.

Coloro che trattano con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica per gare, ed altre attività di interesse aziendale sono esclusi dall'accesso a disponibilità finanziarie.

Tutti gli acquisti aziendali sono accentrati su un'unica Unità Operativa a ciò autorizzata.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

7. SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI

La Società ha adottato e fatto certificare un sistema gestionale per la qualità, sicurezza, ambiente ed etica sociale (MGSI) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 -UNI EN ISO 14001:2015- BS OHSAS 18001:2007.

In particolare:

a) Sistema di Gestione per la Qualità

La Società ha ottenuto la certificazione, da parte dell'organismo RINA Service S.p.a. – certificato n. 1262/SGQ, valutata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT 05. La certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso e relativa alla "CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI CONDOTTE IDRICHE, REALIZZAZIONE DI OPERE DI EVACUAZIONE, CONDUZIONE, PRESIDIO E MANUTENZIONE DI COMPLESSI ACQUEDOTTISTICI CON RELATIVE OPERE ELETTRICHE. EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA.

- Rilascio certificato: 07/08/2018
- Ultima modifica: 13/10/2016
- Prossimo rinnovo: 12/10/2019

b) Sistema di Gestione Ambientale

La Società ha ottenuto la certificazione, da parte dell'organismo RINA Service S.p.a. – certificato n. 1232/SGA, valutata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT 09
Certificato n. IT273378/UK

- Rilascio certificato: 20/10/2016
- Prossimo rinnovo: 08/11/2019

Campo di applicazione: *Progettazione e ristrutturazione di complessi acquedottistici mediante attività di scavo, riparazione esostituzione condotte idriche, reinterro e ripristini; conduzione e presidio, realizzazione di opere di evacuazione, erogazione di servizi di pulizia.*

c) Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori – SGSL

La Società ha ottenuto la certificazione, da parte dell'organismo RINA Service S.p.a. – certificato n. 1075/SGS, valutata secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT 12

- Rilascio certificato: 24/01/2011;
 - Ultima modifica: 14/11/2016;
 - Prossimo rinnovo: 07/11/2019;

Campo di applicazione: *PMantenimento di acquedotti. Costruzione di reti fognarie. Conduzioni e presidio di complessi acquedottistici. Erogazione di servizi di pulizia.*

d) Sistema di Gestione dell'Etica Sociale

e) Modello Privacy (GDPR)

La Società ha adottato il Modello redatto ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 in data 25 maggio 2018.

d) Attestazione SOA

La Società ha ottenuto la qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori., da parte dell'organismo "la soatech spa":

N. Attestazione: 29279/17/00

Data rilascio: 05.09.2018; data scadenza validità: 20/01/2021

Categoria	OG 1	OG 3	OG 6	OG 10	OG 12	OG 22	OG 30			
Classifica	IIs	II	VI	III-bis	II	IV	II			

8. ALBI E RUOLI

La società è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Numero iscrizione: NA/014226

Categoria 2Bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art. 8, c.1, lett. B)

Data iscrizione 05/02/2015

Data di scadenza 05/12/2025

B) L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS 231/01

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società, ha adottato in data 03 settembre 2018 con delibera dell'Amministratore unico il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

1. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla IDROAMBIENTE S.R.L. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, genericamente "soggetti terzi" che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, con l'adozione e l'attuazione del Modello la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso:

- la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali";
- la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell'ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è composto di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose, rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società.

La Parte Generale descrive la struttura di Governance della società, attraverso una puntuale analisi delle documentazioni ad essa relativa e, presentando il quadro normativo di riferimento del Modello (in appendice), ne individua i destinatari, ne definisce la finalità e la struttura. Detta, inoltre, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute e le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato).

3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Per la redazione del presente Modello, la Società, con la guida di esperti del settore, ha tenuto conto:

- 1) delle disposizioni del Decreto e sue modifiche;
 - 2) della relazione ministeriale accompagnatoria;
 - 3) dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato sistema di controllo interno;
 - 4) delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001”, di Confindustria aggiornate al 2014;
 - 5) Il Codice di comportamento ANCE aggiornato al 2013;
 - 6) delle *Best Practices* aziendali;
 - 7) dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore.
- La Società ha altresì tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto e le procedure integrate in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, nonché di tutela della Privacy e sicurezza informatica.

La Società ha così messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del decreto.

Queste attività, suddivise in fasi, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale.

Qui possono essere così sintetizzate:

- a) Individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società, le interviste con i direttori aziendali, l’analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree ed i processi in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell’attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
- b) Identificazione dei protocolli di controllo già esistenti: attraverso le interviste di cui al punto A, integrate con questionari specifici di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate.
- c) Calcolo del rischio residuale: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio potenziale di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l’attività in questione.
- d) Identificazione dei protocolli di prevenzione: sulla base di quanto osservato nell’attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono state individuate le procedure e i protocolli etico-organizzativi che devono essere attuati per prevenire la commissione dei reati.

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti i soci e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di Funzione della Società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima; ai sindaci della Società, in considerazione dei protocolli di prevenzione ad essi destinati e, comunque, al fine di orientare il comportamento di tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità all’interno dell’ente;
- b) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell’attività;
- c) tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, e tutti i soggetti che, nelle stesse, sono individuati secondo le lettere A, B e C del presente paragrafo. Alle stesse è

fatto obbligo di recepire il presente Modello nei suoi tratti generali e di integrare lo stesso in base alle proprie peculiari ipotesi dedotte dall'analisi del rischio specifico, per ogni singola società.

- e) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, collaborino o offrano lavori, forniture, prestazioni o servizi alla società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza dell'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza segnala all'Amministratore Unico, in forma scritta e tempestivamente, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all'Amministratore Unico per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dall'Amministratore Unico devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza. Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dalle funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

Quanto appena precisato è regolato in apposito protocollo etico organizzativo, parte integrante del presente Modello.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari individuati.

Il Modello è comunicato, a cura della Funzione Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc.), ivi compreso il sistema intranet aziendale. Sono stabilite a cura della Funzione Risorse Umane, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti il Responsabile Risorse Umane e il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del personale della Società (dipendenti, componenti degli organi sociali, etc.). La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata ed obbligatoria. Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli

stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (percorsi di formazione speciale).

Il Piano di formazione prevede l'analisi del contenuto dei singoli corsi, della loro frequenza, nonché la previsione e l'effettuazione di controlli di qualità sul contenuto dei programmi medesimi. Un programma specifico con tema i protocolli etico - organizzativi del Modello viene indirizzato ai relativi responsabili.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con la Funzione Risorse Umane, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dalla Funzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

C) ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari;

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

L'Organismo è pertanto tenuto tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale, e della normativa vigente;
- verificare nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati;
- attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate e dagli organi societari, sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- predisporre periodicamente le comunicazioni per il Vertice aziendale;
- promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
- esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
- dotarsi di un'adeguata procedura per gestire un archivio cartaceo e/o informatico delle Schede di evidenza inviate dai Responsabili Interni;
- collaborare e coordinarsi con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione, acquisendo la documentazione da essi predisposta;
- promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione;
- dotarsi di un proprio regolamento.

La nomina dell'Organismo spetta all' Amministratore unico, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza nonché di competenze professionali.

In considerazione delle dimensioni aziendali e del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata, l'Organismo di Vigilanza ha composizione collegiale ed è formato da 3 membri esterni, di cui uno in funzione di Presidente.

2. COMPOSIZIONE E NOMINA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla giurisprudenza, dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida di Confindustria, e dal codice di Comportamento ANCE, tenendo altresì conto della dimensione e struttura organizzativa aziendale, l' Amministratore Unico ha nominato, con validità triennale, riconfermabile, l'Organismo di Vigilanza, composta da un Presidente e 2 Componenti esterni.

I membri sono stati inoltre ritenuti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta, attesa la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, come di seguito specificati.

Più in particolare, il requisito dell'autonomia dei membri risulta soddisfatto, sia per le garanzie prestate dall'attuale composizione, sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico ai soggetti membri dell'OdV, che li rende quanto più possibile indipendenti dal Vertice Aziendale.

Al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'esercizio delle funzioni, all'atto della istituzione, l'Organismo viene inoltre dotato di un idoneo budget, da impiegare per l'espletamento dei propri compiti.

L'Organismo fornisce annualmente rendiconto delle somme utilizzate.

La competenza professionale è assicurata da tutti i membri, stante la conoscenza della normativa rilevante, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale.

La presenza di soggetti esterni all'Ente, a titolo diverso stabilmente vicini alle aree sensibili, agevola l'esercizio delle funzioni dell'OdV, attraverso la messa a disposizione di specifiche competenze tecniche e la profonda conoscenza della realtà aziendale, elemento quest'ultimo, che costituisce condizione essenziale per l'efficace azione dell'Organismo stesso.

Quanto alla continuità di azione, questa è garantita dall'istituzione di un Organismo ad hoc, che si riunisce periodicamente e svolge con costanza la propria attività.

3. REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall' Amministratore Unico.

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in materia in ambito aziendale. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e alle scienze organizzative e aziendalistiche.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione –, a darne immediata comunicazione all'Organo Amministrativo, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di decadenza dei componenti dell'OdV:

1. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna in secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
6. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione.

La cessazione dalla carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente. La rinuncia da parte dei membri dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La revoca dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Società, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni.

In caso di cessazione per qualunque causa di un membro dell'Organismo, l'Amministratore Unico provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita delibera.

In caso di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione del nuovo Presidente, dal membro più anziano.

4. POTERI

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri così sinteticamente indicati e specificati nel correlato protocollo operativo:

- 1) svolgere o provvedere a far svolgere, attività ispettive periodiche, secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti;
- 2) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, e del Datore di lavoro (o Suo Delegato) per il tema inerente l'igiene, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- 3) svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal protocollo operativo;
- 4) valutare, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e formula proposte in tal senso a alle funzioni aziendali interessate, per eventuali modifiche dei protocolli di attuazione del Modello;
- 5) supportare la Funzione Risorse Umane per la definizione di programmi di formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le funzioni aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a) Flussi informativi dall'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all' Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente all' Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei Destinatari;
- ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza redige semestralmente una relazione scritta all' Amministratore Unico e al Collegio Sindacale, secondo le previsioni indicate nel protocollo aziendale di riferimento.

b) Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Tutti i destinatari del Modello (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, società controllate, ecc.) sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione dello stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale notizia di Reato ed ogni violazione del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta: odv.idroambiente@gmail.com.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso posta interna o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Responsabile delle Risorse Umane:

- dei procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati e dell'applicazione di eventuali sanzioni;

- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello;

- delle sostanziali modifiche apportate al Sistema della sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 da parte del Datore di lavoro, o suo Delegato, o di ogni incidente accaduto che comporti infortunio o malattia superiore a 40 giorni, ivi compresi i "quasi incidenti" sui luoghi di lavoro.

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo di Vigilanza e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Gli Organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, al suo funzionamento e alla sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle Funzioni interessate dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione.

I responsabili di cui sopra sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta, secondo quanto previsto dal relativo protocollo aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

La trasmissione della relazione avviene tramite la casella di posta elettronica dedicata.

Ogni altra comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte dei responsabili delle Funzioni interessate dalle attività sensibili avviene con le modalità che costoro riterranno, di volta in volta, più opportune o che saranno, di volta in volta, indicate dall'Organismo di Vigilanza.

6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

E' fatto onere all'Organismo di conservare, per un periodo minimo di dieci anni, copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta.

A tal fine, la Società dota l'Organismo di strutture idonee alla conservazione del materiale su indicato.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Su nomina del Titolare del trattamento, i membri dell'Organismo assumono, per quanto attiene alla gestione della casella e-mail e degli archivi cartaceo e informatico, la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e adottano ogni cautela idonea a preservare i dati stessi, garantendo un backup dei dati con cadenza almeno semestrale.

I componenti dell'OdV, i componenti delle strutture aziendali e i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, dati atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

Appendice: Il sistema di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs 231/01

1. Premessa.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), disciplina introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. *Enti*).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla Funzione e Vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea; emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d’Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità della società, intesa “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

Il decreto ha previsto che l’accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell’osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché “*secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili*” (Art. 34). Inoltre all’impresa “*si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili*”.

Si innova così l’assetto normativo: prima del D.Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell’ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 c.p.) e all’obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell’**art. 5** del Decreto²:

I soggetti che coinvolgono con il loro operato la responsabilità amministrativa dell’ente sono sia quelli con funzione formale di rappresentanza o di amministrazione, sia a coloro che la esercitano, di fatto (rileva ad esempio la figura dell’amministratore di fatto, così come definito dall’art. 2639 c.c.), nonché i soggetti che la esercitano nell’ambito di strutture decentrate (Direttori di Stabilimento). Questi soggetti sono definiti soggetti in *posizione apicale* (art. 5 lett. a).

Quanto ai subalterni (art. 5 lett. b), di regola assumerà rilievo l’inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui

²Art. 5 D.lgs 231/01. *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. *L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.*

un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la funzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2);

- I requisiti fondamentali per la configurazione della responsabilità della società ex art. 231/01 sono l' interesse o vantaggio dell'ente. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente:

- o il *vantaggio*, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi);
- o l'*interesse* si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento;

- I reati che implicano la responsabilità della Persona giuridica - oltre a quella della persona fisica, quando questa abbia agito nell' interesse dell' Ente o per procurare ad esso un vantaggio - sono tassativamente indicati dal legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa - per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto - anche ad altre numerose ipotesi, che possono essere indicate come segue (ultimo aggiornamento alla data del 15 gennaio 2016, decreti 7 e 8):

1. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):*

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]:*

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. *Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. *Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]:*

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]:*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

6. *Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:*

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

7. *Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]:*

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c. aggiunto dalla D. Lgs. n.38 del 15/03/2017)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*

8. *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:*

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

9. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:*

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)*

10. *Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003]:*

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*

11. *Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:*

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)*

12. *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]:*

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

13. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]:*

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*

14. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:*

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

15. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:*

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

16. *Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]:*

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

17. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]:*

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)*

18. *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva):*

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

19. *Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:*

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

20. Reati di Razzismo e Xenofobia:

- Art. 3 L. n. 654 del. 20.11.2017 – “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”, così come modificato dall’art.5 della L. n.167 del 20.11.2017:
 - o “[3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione e dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
 - o [3-bis] Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232.”
- Con la L. n.167 del 20.11.2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2017” sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, aggravati dal fatto che “la propaganda o l’istigazione o l’incitamento si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”. Il provvedimento è stato emanato ai fini della completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

L’elenco dei reati sopra indicato è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l’esigenza di una costante verifica sull’adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Secondo l’art. 4 del D.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all’estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero, previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001, sono i seguenti:

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2. La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni.

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività.

E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già del corso delle indagini preliminari, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede infine la sanzione rappresentata dalla pubblicazione della sentenza di condanna. La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge - e non si sostituisce - alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

3. L'esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001).

Il legislatore, agli artt. 6 comma 2, e 7 comma 4 del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione, ed efficace attuazione di un modello, è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna". Secondo l'art. 7, infatti, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui Funzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Funzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", invece, non basta che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione. Occorre che l'ente abbia anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento. E' altresì necessario che l'organo abbia svolto con cura i compiti di vigilanza e controllo, e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto).

Sotto questo profilo, la funzione che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a adempiere è particolarmente delicata, in quanto lo stesso dovrà vigilare sull'effettiva operatività del modello, verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente, monitorare costantemente l'attività sociale ed individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del modello.

L'adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "non colpevolezza" ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

Elenco allegati parte generale

A11.A - Codice Etico

A11.B - Organigramma / Elenco lavoratori

A11.C - Sistema disciplinare

A11.D. Regolamento ODV

A11.E – Matrice Risk Assessment

A11.F – Elenco presidi per aree di attività sensibili e loro descrizione

A11.G - Parti speciali